



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 95	Del 12 MAR 2015	Atti 27/2010
---------------------	-----------------	--------------

Oggetto: Convenzione con l'A.O. San Paolo per lo svolgimento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano, a seguito di accordo attuativo sottoscritto in data 06.08.2010 (delib. 284/2010) e successivo rinnovo in data 01.08.2014 (delib. 329/2014), in conformità al Protocollo d'intesa con Regione Lombardia del 18.01.2006;
- che l'ordinamento didattico del Corso di Laurea sopra citato prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea, l'effettuazione di tirocini professionali da parte degli allievi;
- che, nell'ambito degli accordi con l'Ateneo è previsto, tra l'altro, che qualora le risorse proprie della Sezione di Corso non assicurino integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, l'Istituzione sanitaria, d'intesa con l'Università, possa stipulare rapporti convenzionali con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il SSR;

visti:

- l'art. 4 del D.M. 25.03.1998 che prevede l'espletamento di tirocini attraverso la stipulazione di apposite convenzioni tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati;
- la DGR n.825 del 25.10.2013 recante "*Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini*";

dato atto, da parte della S.C. Affari Generali e Legali, che:

- con nota e-mail prot. n.959 del 28.01.2015 l'A.O. San Paolo ha proposto l'attivazione di specifica convenzione con l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, quale Struttura ospitante in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dei tirocini in parola, all'uopo allegando bozza di accordo;
- con e-mail 30.01.2015 l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini manifestava la disponibilità al convenzionamento di che trattasi;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	95	Del 2 MAR 2015	Atti 27/2010
------------------	----	----------------	--------------

- con nota 10.02.2015 acquisita al prot. dell'Ente in data 17.02.2015 al n.3531, l'A.O. San Paolo trasmetteva la convenzione in argomento, per la durata di anni tre, a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 approvata con deliberazione n.85 del 05.02.2015;

visto il testo di convenzione tra le Parti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale -tra l'altro- è previsto:

- che gli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia, nell'espletamento dei tirocini professionali, sono coperti da assicurazione contro infortuni INAIL, nonché da assicurazione per rischi professionali derivanti da responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
- che il convenzionamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda ospitante né alcun corrispettivo in ragione dei tirocini espletati presso le strutture aziendali interessate;

atteso, pertanto, di approvare il convenzionamento con l'Azienda Ospedaliera San Paolo, per l'espletamento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano - sezione aziendale, per la durata di anni tre, a decorrere dall'anno accademico 2014/2015;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'A.O. San Paolo per lo svolgimento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che la presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni accademici, con decorrenza dall'a.a. 2014/2015 all'a.a.2016/2017, prorogabile di ulteriori tre anni su espresso parere delle parti;
- 3) di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione al Coordinatore della sezione aziendale del suindicato Corso di Laurea in Fisioterapia dott. Luca Frattini – dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell'A.O. San Paolo con inquadramento nel profilo



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 95	Del 12 MAR 2015	Atti 27/2010
----------------------------	------------------------	---------------------

professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (cat. D), già Coordinatore dello stesso Corso di Laurea presso la predetta Azienda, in comando a tempo parziale (18 ore) presso l'Istituto giusta deliberazione n. 49 del 06.02.2015;

- 4) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

**CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Affari Generali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella

MC

Marilena Moretti



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 95	Del 12 MAR. 2015	Atti 27/2010
---------------------	------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 12 MAR. 2015

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 12 (dodici) pagine, di cui n. 8 (otto) pagine di allegati parte integrante.

CONVENZIONE PER TIROCINI

(ai sensi della D.G.R. n. 825 del 25.10.13 e del D.d.u.o. n° 10031 del 5.11.13)

TRA

L'Azienda Ospedaliera San Paolo, nella persona del Direttore Generale

Dott. Enzo Brusini, domiciliato per la carica in via A. di Rudinì n. 8 a Milano,

soggetto promotore

E

L'A.O. Istituto Ortopedico "GAETANO PINI", nella persona del Direttore

Generale Dott. Amedeo Tropiano, domiciliato per la carica in Piazza Cardinal

Ferrari n. 1 a Milano, *soggetto ospitante*

E**PREMESSO CHE**

L'A.O. San Paolo con D.D.G.S. n. 4415 del 03/05/2007 è stata individuata

dalla Regione Lombardia quale sede del corso di Laurea in Fisioterapia e che

il 17/01/2012 veniva rinnovata apposita convenzione attuativa con

l'Università degli studi di Milano.

Le Parti convengono di stipulare la presente convenzione , per consentire

l'effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del Cor-

so di Laurea in Fisioterapia, attivo presso la sede dell'A.O. San Paolo, così

come previsto nel Regolamento didattico del corso di laurea stesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1****(Condizioni generali)**

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di

regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dell'Azienda

Ospedaliera San Paolo presso l'A.O. Istituto Ortopedico "GAETANO PINI"

(soggetto ospitante) con sede legale in Milano Piazza Cardinal Ferrari n. 1.

Art. 2
(Tirocinio)

1 - Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta dell'Azienda Ospedaliera San Paolo, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.

2 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro pertanto, non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

3 - Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante.

4 - La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

Art. 3
(Progetto formativo individuale)

1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, predisposto dal soggetto promotore, sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.

2 - Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor del soggetto ospitante e di quello del soggetto promotore, i riferimenti della struttura ospitante,

gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.

3 - Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

4 - Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4.

L' A.O. Istituto Ortopedico "GAETANO PINI" deve garantire la formazione degli studenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 4

(Le funzioni di tutoraggio)

1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto ospitante e da un tutor del soggetto promotore individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.

2 - Il tutor, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante ed assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.

3 - Il tutor del soggetto ospitante è designato dall' A.O. Istituto Ortopedico "GAETANO PINI" e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori dell' A.O.

Istituto Ortopedico "GAETANO PINI" , la funzione di tutor può essere

affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli

obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 5

(Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il

tirocinante:

a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando

gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordi-

namento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;

b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza

alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;

c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati,

informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai pro-

cessi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone

comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

Art. 6

(Soggetto Promotore)

L'Azienda Ospedaliera San Paolo si impegna:

- a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione, che copra tutti i

rischi che possono derivare dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal

tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti

nel progetto formativo.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;

- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Azienda Ospedaliera San Paolo in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione del soggetto ospitante ospitante.

**Art. 7
(Soggetto Ospitante)**

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- verificare l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all' A.O. Istituto Ortopedico "GAETANO PINI", per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;

- segnalare tempestivamente all'Azienda Ospedaliera San Paolo qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art. 8**(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".

a) il soggetto promotore, ai sensi dell'art. 36 comma 14-bis, si impegna a farsi carico della formazione generale sulla salute e sicurezza sul lavoro;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 9**(Trattamento dei dati personali)**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 11**(Codice Etico)**

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.ao-sanpaolo.it www.gpini.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle indicazioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12**(Durata della convenzione e recesso)**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata pari a tre anni accademici, dall'anno accademico 2014/2015 all'anno accademico 2016/2017 e potrà essere prorogata per uguale periodo, previa acquisizione parere favorevole scritto delle parti.

Potrà essere disdettata, con richiesta di una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Le parti si riservano altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

a) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 13
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla

D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Art. 14
(Imposta di bollo)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 tabella allegata al DPR 26/10/71 n. 642,
è posta a carico dell'Azienda Ospedaliera San Paolo.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano, 12 MAR. 2015

Azienda Ospedaliera San Paolo

Il Direttore Generale

Dott. Enzo Brusini



A.O. Istituto Ortopedico "GAETANO PINI"

Il Direttore Generale

Dott. Amedeo Tropicano

